

Generali Italia S.p.A.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia
de
La Cassa di Ravenna S.p.A.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP (Documento Informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni)
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

**POLIZZA COLLETTIVA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
DE
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.**

POLIZZA N. 430089025

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Aderente

Il soggetto che sottoscrive l'adesione alla polizza collettiva.

Agenzia

L'Agenzia di Ravenna di Generali Italia S.p.A., via A. Meucci,1 – 48124 Ravenna (RA);
agenzia.ravenna.it@generali.com ravenna@pec.agenzie.generali.com

Assicurato

Il Cliente del Contraente che aderisce all'assicurazione, titolare di conto corrente, e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

La Cassa di Ravenna S.p.A., con sede sociale in P.zza Garibaldi, 6 – 48121 Ravenna
P.IVA/C.F. 01188860397

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

Parti

Il Contraente e Generali Italia.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia.

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Esonero dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avessero in corso o stipulassero in proprio.

Art. 6 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.

Art. 7 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 9 – Assicurazione per conto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto degli Assicurati così come qualificati nelle Definizioni di polizza.

Art. 10 – Sanction Clause

Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 10 bis – Esclusione Territoriale

L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; (ii) sostenuta dal governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola; (iii) in relazione a qualsiasi transazione stragiudiziale pattuita o

¹ Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

² Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

³ Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola.

Paesi/Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, FEDERAZIONE RUSSA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION AND THE ZAPORIZHZHIA, KHERSON, DONETSK AND LUHANSK PEOPLE’S REGIONS, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, BURMA (MYANMAR).

Art. 11 - Contrattazione specifica delle singole clausole

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto⁴.

⁴ Ex art. 1341 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA

Art. 12 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Aderente sottoscrive il modulo di adesione presso il Contraente, e cessa dopo un anno da tale data, se l'importo di adesione è stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'importo di adesione dovuto dall'Aderente deve essere da questi corrisposto al Contraente mediante addebito sul conto corrente intestato all'Aderente stesso, relativo alla filiale presso cui esso è stato aperto, ferme le norme di legge.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia;
- con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Art. 13 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata/PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta, comunicata dall'Assicurato aderente alla Contraente mediante lettera raccomandata/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

In caso di cessazione della Polizza Collettiva non dovuto a recesso per sinistro, le singole adesioni rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza con la tacita proroga di cui al primo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi- escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 15 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia

Tutte le comunicazioni del Contraente a Generali Italia devono essere fatte mediante lettera raccomandata/PEC.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmate da Generali Italia e dal Contraente.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata/PEC.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 17 - Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento

L'Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR/PEC inviata alla Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 18 – Premio anticipato e calcolo del premio di regolazione

Per la presente Polizza Collettiva ad Adesione viene fissato un premio imponibile annuo anticipato versato in un'unica soluzione dal Contraente, cui andrà aggiunta l'imposta di legge.

Al termine di ogni annualità assicurativa, si procederà nei confronti del Contraente alla regolazione del premio per l'annualità appena trascorsa in base al numero delle adesioni raccolte con le seguenti modalità:

1. comunicazione da parte del Contraente a Generali Italia, entro i 90 giorni successivi al termine di ogni annualità, del numero di adesioni in essere alla scadenza annuale della presente Convenzione;
2. calcolo del premio di polizza per l'annualità trascorsa applicando al numero di adesioni comunicato l'importo di adesione, a cui andrà aggiunta l'imposta di legge;
3. determinazione della differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al precedente punto 2 ed il premio anticipato annuo;
4. emissione da parte di Generali Italia di un'appendice per incassare la differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 2 ed il premio anticipato annuo, qualora positiva, o per rimborsarla, al netto delle imposte, se negativa.

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto – entro 6 giorni se avvenuto all'estero – ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica. L'assicurato è tenuto a fornire a Generali Italia tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 20 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

SEZIONE I ASSICURAZIONE R.C. DEL FABBRICATO

1. RISCHI ASSICURATI

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

2.1 – Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

2.2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dall'aria e del suolo
- c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- d) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga;
- e) derivanti dall'esercizio nel fabbricato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

2.3 Limite di indennizzo e corresponsabilità tra assicurati

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 300.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

2.4 Franchigia

Per ogni sinistro (compresi quelli di cui Condizioni Particolari) è prevista una franchigia di Euro 200,00.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Antenne televisive e Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive centralizzate, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura).

2. Committenza lavori

A parziale deroga del punto 2.2 lettera e), la garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione

o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione suindicato; s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da lui forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.

3. Danni da spargimento d'acqua

I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

SEZIONE II ASSICURAZIONE R.C. DELLA FAMIGLIA

1. RISCHI ASSICURATI

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per i danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale, **sino alla concorrenza del 20% del massimale**, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza**.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

2.1 – Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

2.2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- d) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga; fa eccezione quanto precisato alla condizione particolare 4;
- e) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- f) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;
- g) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari all'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- h) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a m. 6,50;
- i) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
- l) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali;
- m) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- n) derivanti dall'esercizio della caccia.

2.3 Limite di indennizzo e corresponsabilità tra assicurati

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 300.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

2.4 Franchigia

Per ogni sinistro (compresi quelli di cui Condizioni Particolari e salvo dove previsto un importo superiore) è prevista una franchigia di Euro 200,00.

2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada e paesi indicati all'art. 10 bis delle norme che regolano la polizza collettiva.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

3.1. Conduzione dell'abitazione di residenza nonché di quella secondaria

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente, nonché di quella, di proprietà o in locazione, adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da uso di apparecchi domestici, da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

3.2. Proprietà e/o uso di animali domestici

A parziale deroga del punto 2.2 lett. l) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di animali domestici, con l'esclusione di: cavalli, cani, ed altri animali che siano considerati pericolosi ai sensi di legge.

3.3 Addetti ai servizi domestici

A parziale deroga del punto 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici incluso il giardinaggio, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo.

3.4. Danni da incendio

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di autovetture, motocicli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi della legge 990/69 e successive modifiche. Sono compresi i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi, anche se locati dall'Assicurato.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante specifiche polizze "Assicurazione Incendi".

3.5 Veicoli a motore

Sono compresi in garanzia i danni causati a terzi derivanti da:

- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida**; questa copertura opera solo se l'assicurazione obbligatoria è regolarmente attiva, con riferimento esclusivo ai danni corporali causati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore RCA. **È applicata una Franchigia di 500,00 euro**;
- b) guida o messa in movimento da parte di **figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori**, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente attiva, per danni causati a terzi per l'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore RCA;
- c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di **trasportato**, di autoveicoli, con esclusione dei danni all'autoveicolo stesso;
- d) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli quali velocipedi anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, carrozzine per disabili, golf cars, hoverboard e segway non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge e il cui utilizzo sia effettuato nel rispetto delle norme di legge previste per la circolazione di tali mezzi. **La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per la presente estensione di garanzia la franchigia di polizza viene aumentata ad Euro 500,00.**

3.6 Figli minori di altri affidati all'Assicurato

Se l'Assicurato si occupa temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone che non fanno parte della sua famiglia anagrafica, la Garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dei genitori del minore. La Garanzia è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato o ai genitori del minore per danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati dai minori all'Assicurato.

1. CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE PER I SOLI ASSICURATI CHE ABBIANO ADERITO SECONDO LA OPZIONE "B" O "D" PREVISTA NEL "MODULO DI ADESIONE"

4.1 Responsabilità derivante dalla proprietà ed uso di cani

Qualora l'Aderente abbia attivato nel Modulo di Adesione l'opzione B o l'opzione D, ad integrazione di quanto previsto all'art.3.2 (Proprietà e/o uso di animali domestici) l'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla proprietà ed uso di cani.

Per la presente estensione di garanzia la franchigia di polizza viene aumentata ad Euro 300,00. Tuttavia, in caso di cani che siano considerati pericolosi, la franchigia di polizza viene aumentata ad Euro 500,00.

Assicurazione per la copertura della Responsabilità civile della Famiglia di La Cassa di Ravenna S.p.A.



DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Responsabilità civile della Famiglia

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza Facoltativa assicura i rischi della Responsabilità civile della Famiglia nell'ambito della vita privata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurati i danni causati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza legati all'abitazione e della vita privata extraprofessionale.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia.
- ✗ Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'Assicurazione non copre i danni:

- ✗ Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche.
- ✗ Derivanti dalla proprietà di immobili che non costituiscano residenza anagrafica dell'Assicurato.
- ✗ Derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge.
- ✗ Derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali.
- ✗ Derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
- ✗ Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- ✗ Da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga.
- ✗ Derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili
- ✗ Derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m.
- ✗ Derivanti dalla proprietà e/o uso di animali.
- ✗ Derivanti dall'esercizio della caccia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia di La cassa di Ravenna S.p.A.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia

Data di aggiornamento: 01/06/2025

Il DIP aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima dell'Adesione al contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

R.C del Fabbriato

Sono assicurati i danni che l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive centralizzate, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura).

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione suindicato; s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da lui forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua solo se conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

R.C. della Famiglia

Sono assicurati i danni che l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente, nonché di quella, di proprietà o in locazione, adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da uso di apparecchi domestici, da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di animali domestici, con l'esclusione di: cavalli, cani, ed altri animali che siano considerati pericolosi ai sensi di legge.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di autoveicoli, motocicli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi della legge 990/69 e successive modifiche. Sono compresi i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi, anche se locati dall'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla proprietà ed uso di cani, se attivata la relativa opzione all'atto dell'adesione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

R.C del Fabbriato

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 150.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100,00.

R.C. della Famiglia

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 150.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Per ogni sinistro (salvo dove previsto un importo superiore) è prevista una franchigia di € 100,00.

Proprietà e/o uso di animali domestici, compresi i cani, la franchigia è elevata ad € 200,00.

Danni da Incendio, massimo risarcimento € 52.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione Responsabilità civile della Famiglia è rivolta ai titolari di conto corrente, ed a tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono il 40% del premio imponibile pagato dall'Assicurato per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È inoltre possibile attivare la <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire l'adesione alla polizza mediante lettera raccomandata/PEC spedita alla Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza. L'Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR/PEC.